


**CONSIGLIO
DELL'ORDINE
NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1624
Data di Arrivo		Data di Partenza	25/03/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	Indirizzi pec ordini
Sede	LORO SEDI
Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	Indirizzi pec federazioni
Sede	LORO SEDI
Ai	Presidi delle Facoltà di Agraria
Sede	LORO SEDI

e p.c.	Consiglieri Nazionali
Pec mail	Indirizzi pec consiglieri
Sede	LORO SEDI

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5C	<i>18</i>	<i>2013</i>	<i>AS</i>	<i>bb</i>

<i>Oggetto</i>	<i>Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2013.</i>
----------------	--

Con la presente si comunica che in data 21/02/2013 il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha diramato l'Ordinanza riguardante gli "Esami di Stato di abilitazione professionale 2013".

Insieme alla citata Ordinanza si allega altresì la tabella delle sedi di Esami di stato di abilitazione all'esercizio professionale.

Si raccomanda di dare a massima diffusione della documentazione nelle sedi universitarie.

Distinti saluti,

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo



Allegati:

- 1) Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2013.
- 2) Tabella delle sedi di Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione.



Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2013

Cerca negli Atti Ministeriali

Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2013. Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

Gennaio

Febbraio

Marzo

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori";

VISTO il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario";

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo";

VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale";

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale";

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni";

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 5 dicembre 2012;

ORDINA:

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario junior, chimico e chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.

b) ricevuta dell'aver versato la tassa di ammissione agli esami nella misura di €49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami

devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri che hanno presentato la domanda di

ART. 5

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario	Roma
Chimico	Bologna
Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Bolzano
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste
Assistente sociale	Trento

ART. 6

I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

ART. 7

I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

ART. 8

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 28 novembre 2013. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 21 febbraio 2013

IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo

Tabella sedi esami



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2013**

PROFESSIONE

SEDI

**ATTUARIO
e ATTUARIO IUNIOR**

ROMA 'La Sapienza'
TRIESTE

**CHIMICO
e CHIMICO IUNIOR**

BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
COMO (Univ. dell'Insubria)
COSENZA (Univ. della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
ROMA 'La Sapienza'
SALERNO
SASSARI
TORINO
TRIESTE
VENEZIA (Chim. Ind.)



Al Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

**INGEGNERE
E INGEGNERE IUNIOR**

ANCONA
BARI (Politecnico)
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO (settore Ingegneria dell'informazione)
CAMPOBASSO (Univ. Del Molise)
CASSINO
CASTELLANZA (VA) Lib. Univ. C. Cattaneo
CATANIA
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO (Politecnico)
MILANO BICOCCA (settore ingegneria dell'informazione)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
REGGIO CALABRIA
ROMA 'La Sapienza'
ROMA 'Tor Vergata'
ROMA TRE
ROMA (Campus Bio-Medico)
SALERNO
TORINO (Politecnico)
TRENTO
TRIESTE
UDINE
VENEZIA" Ca' Foscari"(settore ingegneria dell'informazione)



Il Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

**ARCHITETTO
PIANIFICATORE
PAESAGGISTA
CONSERVATORE
ARCHITETTO IUNIOR
PIANIFICATORE IUNIOR**

BARI (Politecnico)
CAMERINO
CATANIA
CESENA (Univ. Bologna)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
MILANO (Politecnico)
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PALERMO
PARMA
PESCARA (Univ. 'G. D' Annunzio)
ROMA 'La Sapienza'
REGGIO CALABRIA
SASSARI
TORINO (Politecnico)
TRIESTE
VENEZIA (Ist. Architettura)

**BIOLOGO
E BIOLOGO IUNIOR**

ANCONA
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO (Università del Molise)
CATANIA
COSENZA (Univ. della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA



Al Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

LECCE
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA (Univ. La Sapienza)
ROMA (Univ. Tor Vergata)
SASSARI
SIENA
TORINO
TRIESTE
URBINO
VARESE (Univ. dell' Insubria)
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**GEOLOGO
E GEOLOGO IUNIOR**

BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CHIETI
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
SIENA



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ROMA (Univ. La Sapienza)
ROMA (Univ. Roma Tre)
TORINO
TRIESTE
URBINO

**PSICOLOGO
DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE PER I
CONTESTI SOCIALI,
ORGANIZZATIVI E DEL
LAVORO
DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE PER I
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA'**

BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CHIETI (G. D'Annunzio)
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO – Bicocca
NAPOLI (Univ. FedericoII)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
ROMA 'La Sapienza'
TORINO
TRIESTE



Al Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

**DOTTORE AGRONOMO
E DOTTORE FORESTALE
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR
BIOTECNOLOGO AGRARIO**

ANCONA
BARI
BOLOGNA
BOLZANO
CAMPOBASSO
CATANIA
FIRENZE
MILANO (Univ. Statale)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PERUGIA
PIACENZA (Univ. Cattolica)
PISA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
SASSARI
TORINO
UDINE
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
ASSISTENTE SOCIALE**

ANCONA
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)
CASSINO
CATANIA
CATANZARO
CHIETI (Univ. G.D'Annunzio)
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LECCE
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO - BICOCCA
NAPOLI (Federico II)
NAPOLI (Ist. Univ. Suor Orsola Benincasa)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PISA
ROMA TRE
ROMA (Lib. Univ. M. SS. Assunta LUMSA)
SIENA
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA